

ATS

ISTITUTO OIKOS SRL – DANIELE PAOLONI – PAOLO PIZZICHELLI

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1

RELAZIONE PRELIMINARE
PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE

FEBBRAIO 2016

Per l'ATS

Dott. Daniele Paoloni

Dott.ssa Roberta Mazzei

Dott. Paolo Pizzichelli

Dott. Simone Emiliani Spinelli

PIANO DI GESTIONE CINGHIALE

art.12 bis RR 34/1999 e Succ. Modif.

Obiettivo:

Il Piano annuale di gestione del cinghiale è finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell'art. 19 della L. n. 157/1992. Il principale obiettivo del piano di gestione ai sensi del comma 4 dell'art.4 del RR5/2010 è il contenimento delle somme erogate per gli indennizzi nei limiti massimi previsti nell'art.2 comma 2 lettera a, secondo cui si risarcisce una somma per distretto pari alla media degli ultimi 5 anni fino ad un massimo 2 Euro a ettaro se il rapporto agricolo/vocato in un distretto è minore/uguale a 1 e 1,5 Euro a ettaro se il rapporto agricolo/vocato è maggiore di 1. Ai sensi del RR 34 si invia la presente relazione ai fini della trasmissione dei dati desunti dai verbali di caccia al cinghiale relativi alla stagione venatoria appena trascorsa, secondo lo schema riportato nel succitato regolamento.

1. Densità obiettivo della specie.

Secondo il comma 3 dell'art. 4 del RR5/2010 il numero complessivo di cinghiali deve essere mantenuto a livelli di densità tollerabile in relazione all'esigenza di tutela delle colture. A tale scopo si calcolano le stime annuali di consistenza della specie cinghiale e la distribuzione della specie, che da regolamento devono pervenire alla regione entro il 30 giugno 2016.

2. Calendario dei Censimenti.

I Censimenti saranno condotti durante i mesi di Aprile e Maggio 2016. A tale attività parteciperanno come operatori in maniera volontaria gli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale.

Le tecniche individuate sono:

1. MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE TRAMITE METODO ROWCLIFFE.

Si ritiene potrebbe essere utile impiegare la tecnica che prevede l'uso di fototrappole secondo l'approccio di Rowcliffe (2008), che prevede la stima della popolazione basata sul numero di cinghiali o gruppi di cinghiali rilevati da fototrappole poste entro una quadrettatura regolare dell'area. Secondo lo sviluppatore (Rowcliffe et al., 2008) il seguente metodo ha il potenziale di fornire un utile contributo agli strumenti di osservazione ed indagine degli animali, grazie ad un minor costo di lavoro e alla capacità di utilizzo anche per specie particolarmente elusive. In sintesi il modello si può descrivere come segue:

$$D = \frac{y}{t} \times \frac{\pi}{vr(2+\theta)}$$

dove:

y = numero di eventi della specie di interesse

t = giorni trappola (almeno 12,5 giorni per 20 trappole)

v = velocità di spostamento dell'animale

r = raggio della zona di rilevamento

θ = angolo di rilevamento

$\pi = 3,141593$

- Secondo l'autore se non si può avere una stima della velocità dell'animale in loco è possibile utilizzare anche dati bibliografici o una stima allometrica del range giornaliero.
- Per il raggio (r) e l'angolo (θ) si utilizzano i parametri forniti dai costruttori delle fototrappole assumendo che la varianza sia zero (Rowcliffe et al., 2008).
- Le dimensioni dei gruppi possono essere stimate direttamente con le riprese effettuate e successivamente si può calcolare un intervallo di confidenza con il bootstrap non parametrico (Rowcliffe et al., 2008).

L'utilizzo del metodo di Rowcliffe non è privo di controindicazioni che si identificano in particolar modo con le assunzioni che il metodo prevede, le quali risultano spesso non pienamente coerenti con le realtà ambientali che ci si trova ad analizzare. Peraltro la possibilità di svolgere rilevazioni standardizzate con un impiego limitato di risorse e di personale e con una metodologia comune a tutta la regione rappresentano un rilevante vantaggio. Una precisa quantificazione delle attrezzature e dei giorni di lavoro necessari per giungere ad una prima definizione delle consistenze verrà fornita nei paragrafi relativi alle singole aree protette, resta da precisare come questa si presenti come la più economica modalità di rilevamento delle consistenze attualmente disponibile.

2. MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE TRAMITE CALCOLO DELL'INDICE KILOMETRICO DI ABBONDANZA (IKA).

In alternativa, come già avviene in alcuni Parchi regionali in Umbria, come per esempio in quello del Subasio, l'uso di indici chilometrici di abbondanza (IKA) può essere una valida alternativa dove non si riesca a porre in atto un sistema di rilevamento delle consistenze come quello sopraindicato. Ovviamente l'informazione ottenibile è solo relativa e non assoluta rispetto alle consistenze reali e, come per tutti gli indici di questo tipo, vale il principio della possibile non linearità fra i valori dell'indice ed i valori effettivi della consistenza. In ogni caso questo metodo rappresenta comunque un utile strumento di accertamento delle variazioni di consistenza e la sua semplicità di utilizzo ne garantisce l'affidabilità nel tempo a patto di eseguire rilevazioni regolari a cadenza fissa su itinerari stabiliti e non modificabili.

Lettera d. Piano di prevenzione dei danni di cui all'art.4 comma 1 del RR 5/2010.

Tale piano deve contenere:

1. Pianificazione e regolamentazione del foraggiamento dissuasivo (ora vietato):

Di seguito si riporta quanto stabilito dall'ufficio di presidenza in data 11/02/2016 in recepimento delle "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" della L. n.221 del 28.12.2015. Tale Comunicato è presente nella home page del sito web dell'ATC ed è stato inviato ai capidistretto

COMUNICATO In data 2 febbraio 2016 è entrata in vigore, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18 gennaio 2016, la legge n.221 del 28.12.2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) che ha così disposto all'art.7: « Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992,n. 157. 2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992. 3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*). 4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali». 5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»; b) all'articolo 2, il comma 2-bis è abrogato; c)

all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis».

2. Pianificazione e regolamentazione delle coltivazioni a perdere dissuasive
3. Pianificazione e regolamentazione delle recinzioni elettrificate che si intende attivare.

I punti 2 e 3 saranno oggetto di integrazione ai sensi del RR 5/2010 da inviare entro il 30 aprile 2016.

Lettera e. Dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria.

Nel territorio ove ricade l'ambito territoriale ATC Perugia 1 sono stati abbattuti 6.648 cinghiali, ripartiti come segue:

Capi abbattuti dalle squadre

Capi abbattuti durante la stagione venatoria dalle squadre	5801
Capi abbattuti durante la stagione venatoria in forma individuale	88
Capi abbattuti negli istituti pubblici (ZRC - OASI - DEMANIO – ZAC)	456
Capi abbattuti nel territorio libero +ZPS Lago Trasimeno	303

Si allega a tale relazione:

File Shp georeferenziato in ED-50 delle battute 2015/2016 file battatc1_2015.shp e relativo file KML.

Lettera f. Piano di abbattimento per la stagione venatoria. Come da Regolamento Regionale tale Piano dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 2016. Si rimanda a successiva integrazione l'approfondimento relativo.

Lettera g. Quote di iscrizione al distretto.

1. Contributo squadre stagione venatoria 2015/16 : $82 * 250,00 = 21.250,00€$

Si comunicano i dati delle pregresse stagioni venatorie:

- Contributo squadre stagione venatoria 2011/12 = 13.950,00 €
- Contributo squadre stagione venatoria 2012/13 = 13.050,00 €
- Contributo squadre stagione venatoria 2013/14 = 13.200,00 €
- Contributo squadre stagione venatoria 2014/15 = 12.900,00 €

2. Contributo forma individuale: 12.400,00€ ripartito come in tabella:

CACCIATORI ISCRITTI IN FORMA INDIVIDUALE ALLA SPECIE CINGHIALE ALLA CERCA		
AGGIORNATO AL 15-12-2015		
DISTRETTI	CACCIATORI	€
DISTRETTO 1	2	€ 160,00
DISTRETTO 2	14	€ 1.120,00
DISTRETTO 3	9	€ 720,00
DISTRETTO 4	8	€ 640,00
DISTRETTO 5	1	€ 80,00
DISTRETTO 6	6	€ 480,00
DISTRETTO 7	22	€ 1.760,00
DISTRETTO 8	3	€ 240,00
DISTRETTO 9	20	€ 1.600,00
DISTRETTO 10	26	€ 2.080,00
DISTRETTO 11	5	€ 400,00
DISTRETTO 12	13	€ 1.040,00
DISTRETTO 1 E 2	1	€ 160,00
DISTRETTO 2 E 3	4	€ 640,00
DISTRETTO 2 E 4	1	€ 160,00
DISTRETTO 3 E 4	1	€ 160,00
DISTRETTO 10 E 12	6	€ 960,00
TOTALE	142	€ 12.400,00